



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carni,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteri per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Presentazione

In questo numero la sezione di legislazione e giurisprudenza canonica ospita gli interventi normativi di Papa Francesco e della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei sacramenti sull'uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma del 1970.

Degno di nota è il *Rescriptum ex Audientia SS.mi* con cui il Santo Padre Francesco ha approvato le Norme sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Infine si segnalano i chirografi pontifici per l'istituzione della Fondazione per la Sanità Cattolica e della Fondazione "Fratelli tutti", entrambe dotate di personalità giuridica canonica pubblica e personalità giuridica civile vaticana.

Nella sotto sezione dedicata alla legislazione e giurisprudenza vaticana viene pubblicata la legge recante norme contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diverse dai contanti, con la quale sono novellati il Codice penale vigente nella *Civitas Vaticana* e la legge n. VIII del 2013.

Si segnala altresì un decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con cui viene modificato il vigente Regolamento in materia monetaria, in ossequio ad una recente decisione della Banca Centrale Europea.

Infine vengono passati in rassegna i provvedimenti vaticani in materia di emergenza Covid-19 (non editi in questa sede ma reperibili sui siti internet: www.vaticanstate.va e www.uls.va).

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco *Traditionis Custodes* sull'uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma del 1970

Custodi della tradizione, i vescovi, in comunione con il vescovo di Roma, costituiscono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari¹. Sotto la guida dello Spirito Santo, mediante l'annuncio del Vangelo e per mezzo della celebrazione della Eucaristia, essi reggono le Chiese particolari, loro affidate².

Per promuovere la concordia e l'unità della Chiesa, con paterna sollecitudine verso coloro che in alcune regioni aderirono alle forme liturgiche antecedenti alla riforma voluta dal Concilio Vaticano II, i miei Venerati Predecessori, san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno concesso e regolato la facoltà di utilizzare il Messale Romano edito da san Giovanni XXIII nell'anno 1962³. In questo modo hanno inteso «facilitare la comunione ecclesiale a quei cattolici che si sentono vincolati ad alcune precedenti forme liturgiche» e non ad altri⁴.

Nel solco dell'iniziativa del mio Venerato Predecessore Benedetto XVI di invitare i vescovi a una verifica dell'applicazione del Motu Proprio *Summorum Pontificum*, a tre anni dalla sua pubblicazione, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha svolto una capillare consultazione dei vescovi nel 2020, i cui risultati sono stati ponderatamente considerati alla luce dell'esperienza maturata in questi anni.

Ora, considerati gli auspici formulati dall'episcopato e ascoltato il parere della Congregazione per la Dottrina della Fede, desidero, con questa Lettera Apostolica, proseguire ancor più nella costante ricerca della comunione ecclesiale. Perciò, ho ritenuto opportuno stabilire quanto segue:

Art. 1. I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni

¹ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. dogm. sulla Chiesa "Lumen Gentium"*, 21 novembre 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.

² Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. dogm. sulla Chiesa "Lumen Gentium"*, 21 novembre 1964, n. 27: AAS 57 (1965) 32; CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Decr. sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa "Christus Dominus"*, 28 ottobre 1965, n. 11: AAS 58 (1966) 677-678; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 833.

³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Litt. Ap. Motu proprio datae "Ecclesia Dei"*, 2 luglio 1988: AAS 80 (1998) 1495-1498; BENEDETTO XVI, *Litt. Ap. Motu proprio datae "Summorum Pontificum"*, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 777-781; *Litt. Ap. Motu proprio datae "Ecclesiae unitatem"*, 2 luglio 2009: AAS 101 (2009) 710-711.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Litt. Ap. Motu proprio datae "Ecclesia Dei"*, 2 luglio 1988, n. 5: AAS 80 (1988) 1498.

Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l'unica espressione della *lex orandi* del Rito Romano.

Art. 2. Al vescovo diocesano, quale moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare a lui affidata⁵, spetta regolare le celebrazioni liturgiche nella propria diocesi⁶. Pertanto, è sua esclusiva competenza autorizzare l'uso del *Missale Romanum* del 1962 nella diocesi, seguendo gli orientamenti dalla Sede Apostolica.

Art. 3. Il vescovo, nelle diocesi in cui finora vi è la presenza di uno o più gruppi che celebrano secondo il Messale antecedente alla riforma del 1970:

§ 1. accerti che tali gruppi non escludano la validità e la legittimità della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del Magistero dei Sommi Pontefici;

§ 2. indichi, uno o più luoghi dove i fedeli aderenti a questi gruppi possano radunarsi per la celebrazione eucaristica (non però nelle chiese parrocchiali e senza erigere nuove parrocchie personali);

§ 3. stabilisca nel luogo indicato i giorni in cui sono consentite le celebrazioni eucaristiche con l'uso del Messale Romano promulgato da san Giovanni XXIII nel 1962⁷. In queste celebrazioni le letture siano proclamate in lingua vernacola, usando le traduzioni della sacra Scrittura per l'uso liturgico, approvate dalle rispettive Conferenze Episcopali;

§ 4. nomini, un sacerdote che, come delegato del vescovo, sia incaricato delle celebrazioni e della cura pastorale di tali gruppi di fedeli. Il sacerdote sia idoneo a tale incarico, sia competente in ordine all'utilizzo del *Missale Romanum* antecedente alla riforma del 1970, abbia una conoscenza della lingua latina tale che gli consenta di comprendere pienamente le rubriche e i testi liturgici, sia animato da una viva carità pastorale, e da un senso di comunione ecclesiale. È infatti necessario che il sacerdote incaricato abbia a cuore non solo la dignitosa celebrazione della liturgia, ma la cura pastorale e spirituale dei fedeli.

§ 5. proceda, nelle parrocchie personali canonicamente erette a beneficio

⁵ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. sulla sacra liturgia "Sacrosanctum Concilium"*, 4 dicembre 1963, n. 41: AAS 56 (1964) 111; *Caeremoniale Episcoporum*, n. 9; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Istr. su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia "Redemptionis Sacramentum"*, 25 marzo 2004, nn. 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.

⁶ Cfr. *CIC*, can. 375, § 1; can. 392.

⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decreto "Quo magis" circa l'approvazione di sette nuovi prefazi per la forma straordinaria del Rito Romano*, 22 febbraio 2020, e *Decreto "Cum sanctissima" circa la celebrazione liturgica in onore dei santi nella forma straordinaria del Rito Romano*, 22 febbraio 2020: *L'Osservatore Romano*, 26 marzo 2020, p. 6.

di questi fedeli, a una congrua verifica in ordine alla effettiva utilità per la crescita spirituale, e valuti se mantenerle o meno.

§ 6. avrà cura di non autorizzare la costituzione di nuovi gruppi.

Art. 4. I presbiteri ordinati dopo la pubblicazione del presente *Motu proprio*, che intendono celebrare con il *Missale Romanum* del 1962, devono inoltrare formale richiesta al Vescovo diocesano il quale prima di concedere l'autorizzazione consulterà la Sede Apostolica.

Art. 5. I presbiteri i quali già celebrano secondo il *Missale Romanum* del 1962, richiederanno al Vescovo diocesano l'autorizzazione per continuare ad avvalersi della facoltà.

Art. 6. Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, a suo tempo eretti dalla Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* passano sotto la competenza della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Art. 7. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, per le materie di loro competenza, eserciteranno l'autorità della Santa Sede, vigilando sull'osservanza di queste disposizioni.

Art. 8. Le norme, istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti, che risultino non conformi con quanto disposto dal presente *Motu Proprio*, sono abrogate.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano "L'Osservatore Romano", entrando subito in vigore e, successivamente, venga pubblicato nel Commentario ufficiale della Santa Sede, *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Giovanni Laterano, il 16 luglio 2021 Memoria liturgica di Nostra Signora del Monte Carmelo, nono del Nostro Pontificato

FRANCESCO

Lettera del Santo Padre Francesco ai Vescovi di tutto il mondo per presentare il Motu Proprio «*Traditionis Custodes*» sull'uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma del 1970

Roma, 16 luglio 2021

Cari Fratelli nell'Episcopato,

come già il mio Predecessore Benedetto XVI fece con *Summorum Pontificum*, anch'io intendo accompagnare il Motu proprio *Traditionis custodes* con una lettera, per illustrare i motivi che mi hanno spinto a questa decisione. Mi rivolgo a Voi con fiducia e parresia, in nome di quella condivisione nella «sollecitudine per tutta la Chiesa, che sommamente contribuisce al bene della Chiesa universale», come ci ricorda il Concilio Vaticano II⁸.

Sono evidenti a tutti i motivi che hanno mosso san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a concedere la possibilità di usare il Messale Romano promulgato da san Pio V, edito da san Giovanni XXIII nel 1962, per la celebrazione del Sacrificio eucaristico. La facoltà, concessa con indulto della Congregazione per il Culto Divino nel 1984⁹ e confermata da san Giovanni Paolo II nel Motu proprio *Ecclesia Dei* del 1988¹⁰, era soprattutto motivata dalla volontà di favorire la ricomposizione dello scisma con il movimento guidato da Mons. Lefebvre. La richiesta, rivolta ai Vescovi, di accogliere con generosità le «giuste aspirazioni» dei fedeli che domandavano l'uso di quel Messale, aveva dunque una ragione ecclesiale di ricomposizione dell'unità della Chiesa.

Quella facoltà venne interpretata da molti dentro la Chiesa come la possibilità di usare liberamente il Messale Romano promulgato da san Pio V, determinando un uso parallelo al Messale Romano promulgato da san Paolo VI. Per regolare tale situazione, Benedetto XVI intervenne sulla questione a distanza di molti anni, regolando un fatto interno alla Chiesa, in quanto molti sacerdoti e molte comunità avevano «utilizzato con gratitudine la possibilità offerta dal Motu proprio» di san Giovanni Paolo II. Sottolineando come questo sviluppo non fosse prevedibile nel 1988, il Motu proprio *Summorum*

⁸ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. dogm. Sulla Chiesa "Lumen gentium"* 21 novembre 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.

⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali "Quattuor abhinc annos"*, 3 ottobre 1984: AAS 76 (1984) 1088-1089.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Litt. Ap. Motu proprio datae "Ecclesia Dei"*, 2 luglio 1988: AAS 80 (1998) 1495-1498.

Pontificum del 2007 intese introdurre in materia «un regolamento giuridico più chiaro»¹¹. Per favorire l'accesso a quanti – anche giovani –, «scoprono questa forma liturgica, si sentono attirati da essa e vi trovano una forma particolarmente appropriata per loro, di incontro con il Mistero della Santissima Eucaristia»¹², Benedetto XVI dichiarò «il Messale promulgato da S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII come espressione straordinaria della stessa *lex orandi*», concedendo una «più ampia possibilità dell'uso del Messale del 1962»¹³.

A sostenere la sua scelta era la convinzione che il tale provvedimento non avrebbe messo in dubbio una delle decisioni essenziali del concilio Vaticano II, intaccandone in tal modo l'autorità: il Motu proprio riconosceva a pieno titolo che «il Messale promulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria della *lex orandi* della Chiesa cattolica di rito latino»¹⁴. Il riconoscimento del Messale promulgato da san Pio V «come espressione straordinaria della stessa *lex orandi*» non voleva in alcun modo misconoscere la riforma liturgica, ma era dettato dalla volontà di venire incontro alle «insistenti preghiere di questi fedeli», concedendo loro di «celebrare il Sacrificio della Messa secondo l'edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della Chiesa»¹⁵. Lo confortava nel suo discernimento il fatto che quanti desideravano «trovare la forma, a loro cara, della sacra Liturgia», «accettavano chiaramente il carattere vincolante del Concilio Vaticano II ed erano fedeli al Papa e ai Vescovi»¹⁶. Dichiarava inoltre infondato il timore di spaccature nelle comunità parrocchiali, perché «le due forme dell'uso del Rito Romano avrebbero potuto arricchirsi a vicenda»¹⁷. Perciò invitava i Vescovi a superare dubbi e timori e a ricevere le norme, «vigilando affinché tutto si svolga in pace e serenità», con la promessa che «si potevano cercare vie per trovare rimedio», nel caso fossero «venute

¹¹ BENEDETTO XVI, *Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani*, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 796.

¹² BENEDETTO XVI, *Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani*, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 796.

¹³ BENEDETTO XVI, *Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani*, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 7967

¹⁴ BENEDETTO XVI, *Litt. Ap. Motu proprio datae "Summorum Pontificum"*, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 779.

¹⁵ 15 BENEDETTO XVI, *Litt. Ap. Motu proprio datae "Summorum Pontificum"*, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 779.

¹⁶ 16 BENEDETTO XVI, *Litt. Ap. Motu proprio datae "Summorum Pontificum"*, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 796.

¹⁷ 17 BENEDETTO XVI, *Litt. Ap. Motu proprio datae "Summorum Pontificum"*, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 797.

alla luce serie difficoltà» nell'applicazione della normativa dopo «l'entrata in vigore del Motu proprio»¹⁸.

A distanza di tredici anni ho incaricato la Congregazione per la Dottrina della Fede di inviarVi un questionario sull'applicazione del Motu proprio *Summorum Pontificum*. Le risposte pervenute hanno rivelato una situazione che mi addolora e mi preoccupa, confermandomi nella necessità di intervenire. Purtroppo l'intento pastorale dei miei Predecessori, i quali avevano inteso «fare tutti gli sforzi, affinché a tutti quelli che hanno veramente il desiderio dell'unità, sia reso possibile di restare in quest'unità o di ritrovarla nuovamente»¹⁹, è stato spesso gravemente disatteso. Una possibilità offerta da san Giovanni Paolo II e con magnanimità ancora maggiore da Benedetto XVI al fine di ricomporre l'unità del corpo ecclesiale nel rispetto delle varie sensibilità liturgiche è stata usata per aumentare le distanze, indurire le differenze, costruire contrapposizioni che feriscono la Chiesa e ne frenano il cammino, esponendola al rischio di divisioni.

Mi addolorano allo stesso modo gli abusi di una parte e dell'altra nella celebrazione della liturgia. Al pari di Benedetto XVI, anch'io stigmatizzo che «in molti luoghi non si celebra in modo fedele alle prescrizioni del nuovo Messale, ma esso addirittura venga inteso come un'autorizzazione o perfino come un obbligo alla creatività, la quale porta spesso a deformazioni al limite del sopportabile»²⁰. Ma non di meno mi rattrista un uso strumentale del Missale Romanum del 1962, sempre di più caratterizzato da un rifiuto crescente non solo della riforma liturgica, ma del Concilio Vaticano II, con l'affermazione infondata e insostenibile che abbia tradito la Tradizione e la «vera Chiesa». Se è vero che il cammino della Chiesa va compreso nel dinamismo della Tradizione, «che trae origine dagli Apostoli e che progredisce nella Chiesa sotto l'assistenza dello Spirito Santo» (DV 8), di questo dinamismo il Concilio Vaticano II costituisce la tappa più recente, nella quale l'episcopato cattolico si è posto in ascolto per discernere il cammino che lo Spirito indicava alla Chiesa. Dubitare del Concilio significa dubitare delle intenzioni stesse dei Padri, i quali hanno esercitato la loro potestà collegiale in modo solenne cum Petro et sub Petro nel concilio ecumenico²¹, e, in ultima analisi, dubitare dello stesso

¹⁸ BENEDETTO XVI, *Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani*, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 798.

¹⁹ BENEDETTO XVI, *Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani*, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 797-798.

²⁰ BENEDETTO XVI, *Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani*, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 796.

²¹ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. dogm. sulla Chiesa "Lumen gentium"*, 21 novembre 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.

Spirito Santo che guida la Chiesa.

Proprio il Concilio Vaticano II illumina il senso della scelta di rivedere la concessione permessa dai miei Predecessori. Tra i vota che i Vescovi hanno indicato con più insistenza emerge quello della piena, consapevole e attiva partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla liturgia²², in linea con quanto già affermato da Pio XII nell'enciclica *Mediator Dei* sul rinnovamento della liturgia²³. La costituzione *Sacrosanctum Concilium* ha confermato questa richiesta, deliberando circa «la riforma e l'incremento della liturgia»²⁴, indicando i principi che dovevano guidare la riforma²⁵. In particolare, ha stabilito che quei principi riguardavano il Rito Romano, mentre per gli altri riti legittimamente riconosciuti, chiedeva che fossero «prudentemente riveduti in modo integrale nello spirito della sana tradizione e venga dato loro nuovo vigore secondo le circostanze e le necessità del tempo»²⁶. Sulla base di questi principi è stata condotta la riforma liturgica, che ha la sua espressione più alta nel Messale Romano, pubblicato in editio typica da san Paolo VI²⁷ e riveduto da san Giovanni Paolo II²⁸. Si deve perciò ritenere che il Rito Romano, più volte adattato lungo i secoli alle esigenze dei tempi, non solo sia stato conservato, ma rinnovato «in fedele ossequio alla Tradizione»²⁹. Chi volesse celebrare con devozione secondo l'antecedente forma liturgica non stenterà a trovare nel Messale Romano riformato secondo la mente del Concilio Vaticano II tutti gli elementi del Rito Romano, in particolare il canone romano, che costituisce uno degli elementi più caratterizzanti.

Un'ultima ragione voglio aggiungere a fondamento della mia scelta: è sempre più evidente nelle parole e negli atteggiamenti di molti la stretta relazione tra la scelta delle celebrazioni secondo i libri liturgici precedenti al Concilio Vaticano II e il rifiuto della Chiesa e delle sue istituzioni in nome

²² Cfr. *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I, Volumen II, 1960.

²³ Pio XII, *Litt. Encyc. "Mediator Dei et hominum"*, 20 novembre 1947: AAS 39 (1949) 521-595.

²⁴ 24 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. sulla sacra liturgia "Sacrosanctum Concilium"*, 4 dicembre 1963, n. 3: AAS 56 (1964) 97.104.

²⁵ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. sulla sacra liturgia "Sacrosanctum Concilium"*, 4 dicembre 1963, n. 3: AAS 56 (1964) 98.

²⁶ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. sulla sacra liturgia "Sacrosanctum Concilium"*, 4 dicembre 1963, n. 4: AAS 56 (1964) 98.

²⁷ *Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum*, editio typica, 1970.

²⁸ *Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum*, editio typica altera, 1975; editio typica tertia, 2002; (reimpressio emendata, 2008).

²⁹ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. sulla sacra liturgia "Sacrosanctum Concilium"*, 3 dicembre 1963, n. 3: AAS 56 (1964) 98.

di quella che essi giudicano la “vera Chiesa”. Si tratta di un comportamento che contraddice la comunione, alimentando quella spinta alla divisione – «Io sono di Paolo; io invece sono di Apollo; io sono di Cefa; io sono di Cristo» –, contro cui ha reagito fermamente l’Apostolo Paolo³⁰. È per difendere l’unità del Corpo di Cristo che mi vedo costretto a revocare la facoltà concessa dai miei Predecessori. L’uso distorto che ne è stato fatto è contrario ai motivi che li hanno indotti a concedere la libertà di celebrare la Messa con il Missale Romanum del 1962. Poiché «le celebrazioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è “sacramento di unità”»³¹, devono essere fatte in comunione con la Chiesa. Il Concilio Vaticano II, mentre ribadiva i vincoli esterni di incorporazione alla Chiesa – la professione della fede, dei sacramenti, della comunione –, affermava con sant’Agostino che è condizione per la salvezza rimanere nella Chiesa non solo “con il corpo”, ma anche “con il cuore”³².

Cari fratelli nell’Episcopato, Sacrosanctum Concilium spiegava che la Chiesa «sacramento di unità» è tale perché è «Popolo santo adunato e ordinato sotto l’autorità dei Vescovi»³³. *Lumen gentium*, mentre ricorda al Vescovo di Roma di essere «perpetuo e visibile principio e fondamento di unità sia dei vescovi, sia della moltitudine dei fedeli», dice che Voi siete «visibile principio e fondamento di unità nelle vostre Chiese locali, nelle quali e a partire dalle quali esiste l’una e unica Chiesa cattolica»³⁴.

Rispondendo alle vostre richieste, prendo la ferma decisione di abrogare tutte le norme, le istruzioni, le concessioni e le consuetudini precedenti al presente Motu Proprio, e di ritenere i libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, come l’unica espressione della *lex orandi* del Rito Romano. Mi conforta in questa decisione il fatto che, dopo il Concilio di Trento, anche san Pio V abrogò tutti i riti che non potessero vantare una comprovata antichità, stabilendo per tutta la Chiesa latina un unico Missale Romanum. Per quattro secoli questo Missale Romanum promulgato da san Pio V è stato così la principale espressione della *lex orandi* del Rito Romano, svolgendo una funzione di uni-

³⁰ *1Cor* 1,12-13.

³¹ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. sulla sacra liturgia “Sacrosanctum Concilium”*, 3 dicembre 1963, n. 26: AAS 56 (1964) 107.

³² Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. dogm. Sulla Chiesa “Lumen gentium”*, 21 novembre 1964, n. 14: AAS 57 (1965) 19.

³³ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. sulla sacra liturgia “Sacrosanctum Concilium”*, 3 dicembre 1963, n. 6: AAS 56 (1964) 100.

³⁴ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. dogm. Sulla Chiesa “Lumen gentium”*, 21 novembre 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.

ficazione nella Chiesa. Non per contraddire la dignità e grandezza di quel Rito i Vescovi riuniti in concilio ecumenico hanno chiesto che fosse riformato; il loro intento era che «i fedeli non assistessero come estranei o muti spettatori al mistero di fede, ma, con una comprensione piena dei riti e delle preghiere, partecipassero all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente»³⁵. San Paolo VI, ricordando che l'opera di adattamento del Messale Romano era già stata iniziata da Pio XII, dichiarò che la revisione del Messale Romano, condotta alla luce delle più antiche fonti liturgiche, aveva come scopo di permettere alla Chiesa di elevare, nella varietà delle lingue, «una sola e identica preghiera» che esprimesse la sua unità³⁶. Questa unità intendo che sia ristabilita in tutta la Chiesa di Rito Romano.

Il Concilio Vaticano II, descrivendo la cattolicità del Popolo di Dio, rammenta che «nella comunione ecclesiale esistono le Chiese particolari, che godono di tradizioni proprie, salvo restando il primato della cattedra di Pietro che presiede alla comunione universale della carità, garantisce le legittime diversità e insieme vigila perché il particolare non solo non nuoccia all'unità, ma piuttosto la serva»³⁷. Mentre, nell'esercizio del mio ministero al servizio dell'unità, assumo la decisione di sospendere la facoltà concessa dai miei Predecessori, chiedo a Voi di condividere con me questo peso come forma di partecipazione alla sollecitudine per tutta la Chiesa. Nel Motu proprio ho voluto affermare come spetti al Vescovo, quale moderatore, promotore e custode della vita liturgica nella Chiesa di cui è principio di unità, regolare le celebrazioni liturgiche. Spetta perciò a Voi autorizzare nelle vostre Chiese, in quanto Ordinari del luogo, l'uso del Messale Romano del 1962, applicando le norme del presente Motu proprio. Spetta soprattutto a Voi operare perché si torni a una forma celebrativa unitaria, verificando caso per caso la realtà dei gruppi che celebrano con questo Missale Romanum.

Le indicazioni su come procedere nelle diocesi sono principalmente dettate da due principi: provvedere da una parte al bene di quanti si sono radicati nella forma celebrativa precedente e hanno bisogno di tempo per ritornare al Rito Romano promulgato dai santi Paolo VI e Giovanni Paolo II; interrompere dall'altra l'erezione di nuove parrocchie personali, legate più al desiderio e alla volontà di singoli presbiteri che al reale bisogno del «santo Popolo fedele di Dio». Al contempo Vi chiedo di vigilare perché ogni liturgia sia celebrata

³⁵ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. sulla sacra liturgia "Sacrosanctum Concilium"*, 3 dicembre 1963, n. 48: AAS 56 (1964) 113.

³⁶ PAOLO VI, *Costituzione apostolica Missale Romanum* (3 aprile 1969), AAS 61 (1969) 222.

³⁷ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. dogm. Sulla Chiesa "Lumen gentium"*, 21 novembre 1964, n. 13: AAS 57 (1965) 18.

con decoro e fedeltà ai libri liturgici promulgati dopo il Concilio Vaticano II, senza eccentricità che degenerano facilmente in abusi. A questa fedeltà alle prescrizioni del Messale e ai libri liturgici, in cui si rispecchia la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, siano educati i seminaristi e i nuovi presbiteri.

Per Voi invoco dal Signore Risorto lo Spirito, perché vi renda forti e fermi nel servizio al Popolo che il Signore vi ha affidato, perché per la vostra cura e vigilanza esprima la comunione anche nell'unità di un solo Rito, nel quale è custodita la grande ricchezza della tradizione liturgica romana. Io prego per voi. Voi pregate per me.

FRANCESCO

Norme transitorie relative al Capitolo di San Pietro in Vaticano

Allo scopo di favorire l'avvio della riforma del Capitolo di San Pietro in Vaticano, del quale è allo studio la revisione dello Statuto, per un anno:

1. Il Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano è costituito da un collegio di sacerdoti nominati dal Santo Padre nel ruolo di canonici i quali:

a. prestano servizio di animazione liturgica e pastorale alla Basilica di San Pietro;

b. percepiscono un emolumento capitolare non cumulabile con altre provvigioni o altre retribuzioni per servizi prestati nella Curia Romana e nelle altre Istituzioni collegate con la Santa Sede.

2. I coadiutori del Capitolo sono nominati dal Santo Padre e prestano la loro opera nelle celebrazioni liturgiche, nelle opere pastorali e in altri compiti che possono essere loro affidati dall'Arciprete insieme col Capitolo. Anche per i coadiutori si applica quanto previsto all'art. 1, b.

3. L'amministrazione e la gestione delle attività economiche legate al Museo del Tesoro e alla vendita di oggetti religiosi è affidata alla Fabbrica di San Pietro, che assume tutto il personale dipendente del Capitolo.

4. Il Capitolo conserva e amministra il patrimonio immobiliare e finanziario attualmente in essere e le relative rendite.

5. Gli emolumenti dei Canonici e dei Coadiutori in servizio sono erogati dalla Fabbrica.

Le presenti norme entrano in vigore dal 1° ottobre 2021.

Vaticano, 28 agosto 2021, Memoria di Sant'Agostino, Vescovo e Dottore della Chiesa.

FRANCESCO

Chirografo del Santo Padre per l'istituzione della Fondazione per la Sanità Cattolica

Accogliendo volentieri la supplica che mi proviene da più parti di un intervento diretto della Santa Sede a sostegno e supporto degli Enti canonici che operano con il solo scopo di migliorare la salute degli infermi e di alleviarne le sofferenze, anche con la collaborazione di benefattori che hanno particolarmente a cuore la sollecitudine della Chiesa verso i più fragili e bisognosi, con il presente Chirografo istituisco la *Fondazione per la Sanità Cattolica*, destinandola, ove ve ne siano le condizioni, ad offrire sostegno economico alle strutture sanitarie della Chiesa, perché sia conservato il Carisma dei Fondatori, l'inserimento all'interno della rete di analoghe e benemerite strutture della Chiesa e con ciò il loro scopo esclusivamente benefico secondo i dettami della Dottrina Sociale della Chiesa.

A tale scopo erigo in persona giuridica canonica pubblica e in persona giuridica civile la *Fondazione per la Sanità Cattolica*, quale Ente collegato alla Santa Sede, in maniera che possa operare sotto la Sua sovrana autorità e come ente strumentale dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, che provvederà al suo governo e a quanto a questa necessiti per il suo funzionamento.

La Fondazione sarà retta dalle leggi canoniche ed in particolare dalle norme speciali che regolano gli Enti della Santa Sede, oltre che dall'annesso Statuto, che contemporaneamente approvo.

La stessa sarà inserita nella lista degli Enti allegata allo Statuto del Consiglio per l'economia e sottoposta ai controlli e alle autorizzazioni della Segreteria per l'Economia.

Dal Vaticano, 29 settembre 2021

FRANCESCO

Rescriptum ex Audientia SS.mi con cui il Santo Padre approva le Norme sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della Fede

Summus Pontifex Franciscus benigne annuit precibus Congregationis pro Doctrina Fidei, ut *Normae de gravioribus delictis eidem Congregationi reservatis*, Litteris Apostolicis Motu Proprio sub inscriptione «Sacramentorum sanctitatis tutela» datis a S. Ioanne Paulo II die XXX mensis Aprilis anno Domini MMI promulgatae et a Summo Pontifice Benedicto XVI die XXI mensis Maii anno Domini MMX recensitae, iuxta novam earundem, quae sequitur, editionem emendentur, simul iubens ut una cum hoc Rescripto a die VIII mensis Decembris anno Domini MMXXI vigere incipiant et in ephemeride *L'Osservatore Romano* publici iuris fiant ac deinde in Actis Apostolicae Sedis commentario officiali eiusdem edantur, contrariis quibuslibet, peculiari etiam mentione dignis, non obstantibus.

Die XI mensis Octobris anno Domini MMXXI.

Aloisius F. Card. Ladaria, S.I.

Praefectus

+ Iacobus Morandi

Archiepiscopus tit. Caeretanus

a Secretis

Norme sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della Fede

Parte Prima

NORME SOSTANZIALI

Art. 1

§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell'art. 52 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, giudica, ai sensi dell'art. 2 §2, i delitti contro la fede, nonché i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la *Agendi ratio in doctrinarum examine*.

§2. Nei delitti di cui al §1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 §3 del Codice di Diritto Canonico (= CIC) e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (= CCEO).

§3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al §1 a norma degli articoli seguenti.

Art. 2

§1. I delitti contro la fede, di cui all'art. 1, sono l'eresia, l'apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 CIC e dei cann. 1436 e 1437 CCEO.

§2. Nei casi di cui al § 1 è compito dell'Ordinario o del Gerarca, a norma del diritto, svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§3. Nei casi di cui al § 1 spetta all'Ordinario o al Gerarca, a norma del diritto, rimettere in foro esterno rispettivamente la scomunica latae sententiae o la scomunica maggiore.

Art. 3

§1. I delitti più gravi contro la santità dell'augustissimo Sacrificio e sacramento dell'Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono: 1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1382 § 1 CIC e al can. 1442 CCEO;

2° l'attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379

§1, 1 ° CIC; 3° la simulazione dell'azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 § 5 CIC e al can. 1443 CCEO;

4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 CIC e dal can. 702 CCEO, di cui al can. 1381 CIC e al can. 1440 CCEO, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale.

§2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa, di cui al can. 1382 § 2 CIC.

Art. 4

§1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1384 CIC e al can. 1457 CCEO;

2° l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione di cui al can. 1379 §1, 2° CIC;

3° la simulazione dell'assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 §5 del CIC e al can. 1443 CCEO;

4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1385 CIC e al can. 1458 CCEO, se diretta al peccato con lo stesso confessore;

5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1386 §1 CIC e al can. 1456 §1 CCEO;

6° la registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o la divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata, di cui al can. 1386 § 3 CIC.

§2. Nelle cause per i delitti di cui al § 1, non è lecito ad alcuno rendere noto il nome del denunciante o penitente, né all'accusato né al suo Patrono, se il denunciante o penitente non hanno dato espresso consenso; si valuti con particolare attenzione la credibilità del denunciante, e si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale, garantendo il diritto di difesa dell'accusato.

Art. 5

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata ordinazione sacra di una donna:

1° se colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che at-

tenta la ricezione del sacro ordine è un fedele soggetto al CIC, incorre nella scomunica *latae sententiae* la cui remissione di cui al can. 1379 § 3 CIC è riservata alla Sede Apostolica;

2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la ricezione del sacro ordine è un fedele soggetto al CCEO, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è riservata alla Sede Apostolica.

Art. 6

I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente;

2° l'acquisizione, la detenzione, l'esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

Art. 7

Colui che compie i delitti di cui agli artt. 2-6, sia punito, se del caso, oltre quanto previsto per i singoli delitti nel CIC e nel CCEO, nonché nelle presenti Norme, con una giusta pena secondo la gravità del crimine; se chierico può essere punito anche con la dimissione o la deposizione dallo stato clericale.

Art. 8

§1. L'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in venti anni.

§2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 CIC e del can. 1152 § 3 CCEO. Tuttavia nel delitto di cui all'art. 6 n. 1, la prescrizione decorre dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

§3. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme.

Parte Seconda

NORME PROCEDURALI

Titolo I

Competenza del Tribunale

Art. 9

§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale

Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.

§2. Questo Supremo Tribunale, solo unitamente ai delitti ad esso riservati, giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato in ragione del nesso della persona e della complicità.

§3. I delitti riservati a questo Supremo Tribunale vanno perseguiti in processo giudiziale o per decreto extragiudiziale.

§4. I pronunciamenti di questo Supremo Tribunale, emessi nei limiti della propria competenza, non sono soggetti all'approvazione del Sommo Pontefice.

Art. 10

§1. Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca abbia notizia, almeno verosimile, di un delitto più grave, dopo avere svolto l'indagine previa a norma dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente.

§2. È competenza dell'Ordinario o del Gerarca, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 CIC o nel can. 1473 CCEO.

§3. Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l'indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all'Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa la quale vi provvede direttamente ovvero a mezzo di un proprio delegato.

Art. 11

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause relative ai delitti ad essa riservati, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto di difesa, se sono state violate leggi meramente processuali.

Titolo II

Il processo giudiziale

Art. 12

§1. Giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§2. Presiede il Tribunale, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l'ufficio il Segretario della Congregazione.

§3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici.

Art. 13

In tutti i Tribunali, per le cause di cui alle presenti Norme, possono adempiere validamente la funzione di:

1° Giudice e Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica;

2° Notaio e Cancelliere solamente sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto;

3° Avvocato e Procuratore fedeli provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, che vengono ammessi dal Presidente del Collegio.

Art. 14

La Congregazione per la Dottrina della Fede in casi particolari può concedere la dispensa dal requisito del sacerdozio.

Art. 15

Il Presidente del Tribunale, udito il Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà di cui all'art. 10 §2.

Art. 16

§1. Terminata in qualunque modo l'istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§2. Possono proporre appello, entro il termine perentorio di sessanta giorni utili dalla pubblicazione della sentenza di prima istanza, l'accusato e il Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§3. L'appello deve essere proposto innanzi al Supremo Tribunale della Congregazione, il quale, salvo il caso di conferimento del relativo incarico ad un altro Tribunale, giudica in seconda istanza le cause definite in prima istanza dagli altri Tribunali o dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico in altra composizione collegiale.

§4. Non si ammette appello innanzi al Supremo Tribunale della Congregazione avverso la sentenza se unicamente relativa agli altri delitti di cui all'art. 9 §2.

Art. 17

Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un'accusa specifica-

mente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

Art. 18

La cosa passa in giudicato:

1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;

2° se non è stato proposto l'appello entro il termine di cui all'art. 16 § 2;

3° se, in grado di appello, l'istanza andò perentoria o si rinunciò ad essa.

Titolo III

Il processo extragiudiziale

Art.19

§1. Qualora la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia deciso doversi avviare un processo extragiudiziale, si debbono applicare i cann. 1720 CIC o 1486 CCEO.

§2. Previo mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede, possono essere irrogate pene espiatorie perpetue.

Art. 20

§1. Il processo extragiudiziale può essere svolto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall'Ordinario o dal Gerarca o da un loro Delegato.

§2. Possono adempiere la funzione di Delegato solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica.

§3. A norma del can. 1720 CIC in tale processo, per la funzione di Assessore valgono i requisiti di cui al can. 1424 CIC.

§4. Chi svolge l'indagine non può adempiere alle funzioni di cui ai §§ 2 e 3.

§5. A norma del can. 1486 CCEO, possono adempiere la funzione di Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica.

§6. Possono adempiere la funzione di Notaio solamente sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto.

§7. Il reo deve sempre avvalersi di un Avvocato o Procuratore che deve essere un fedele provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, ammesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall'Ordinario o dal Gerarca o dal loro Delegato. Qualora il reo non vi provveda, l'Autorità competente ne nomini uno, che rimarrà nell'incarico finché il reo non ne avrà costituito uno proprio.

Art. 21

La Congregazione per la Dottrina della Fede può concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio e dei titoli accademici di cui all'art. 20.

Art. 22

Terminato in qualunque modo il processo extragiudiziale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 23

§1. A norma del can. 1734 CIC, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo hanno il diritto di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto emesso dall'Ordinario o dal suo Delegato ex can. 1720, 3° CIC.

§2. Solo successivamente il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo, avendo osservato quanto disposto dal can. 1735 CIC, possono proporre ricorso gerarchico al Congresso del medesimo Dicastero a norma del can. 1737 CIC.

§3. Avverso il decreto, emesso dal Gerarca o dal suo Delegato ex can. 1486, § 1, 3 ° CCEO, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo possono proporre ricorso gerarchico al Congresso del medesimo Dicastero ex can. 1487 CCEO.

§4. Non si ammette ricorso innanzi al Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede avverso un decreto se relativo unicamente agli altri delitti di cui all'art. 9 §2.

Art. 24

§1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l'accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*.

§2. L'accusato, per la presentazione del ricorso di cui al § 1 deve, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, avvalersi sempre di un Avvocato che sia un fedele, munito di apposito mandato e provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico.

§3. Il ricorso di cui al §1, ai fini della sua ammissibilità, deve indicare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni in iure e in facto sulle quali si basa.

Art. 25

Il decreto penale extragiudiziale diviene definitivo:

1° qualora sia trascorso inutilmente il termine previsto nel can. 1734 § 2 CIC o quello previsto nel can. 1737 § 2 CIC;

2° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al can. 1487 § 1 CCEO;

3° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui all'art. 24 § 1 delle presenti Norme;

4° qualora sia stato emesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ex art. 24 §1 delle presenti Norme.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 26

È diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in qualunque stato e grado del procedimento, deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità di cui agli artt. 2-6, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

Art. 27

È diritto dell'accusato, in qualsiasi momento, presentare al Sommo Pontefice, tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, la richiesta di dispensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione, incluso il celibato e, se del caso, anche dai voti religiosi.

Art. 28

§1. Ad eccezione delle denunce, dei processi e delle decisioni riguardanti i delitti di cui all'art. 6, sono soggette al segreto pontificio le cause relative ai delitti regolati dalle presenti Norme.

§2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni o a coloro che a diverso titolo sono coinvolti nella causa penale, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio, sia punito con congrue pene.

Art. 29

In queste cause, insieme alle prescrizioni di queste Norme, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell'uno e dell'altro Codice.

Decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti attuativo delle disposizioni del can. 838 del Codice di Diritto Canonico

Il testo del Decreto è consultabile all'indirizzo: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20211022_decreto-can838-cdc_it.html

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» con la quale il Santo Padre istituisce la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. *Mitis Iudex* nelle Chiese d'Italia

Il testo della Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» è consultabile al seguente indirizzo: https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20211117-motu-proprio-comm-mitis-iudex.html

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Decreto sul *Ritus de institutione Catechistarum*

Il Decreto è consultabile all'indirizzo: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/13/0845/01772.html>

Lettera della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ai Presidenti delle Conferenze dei Vescovi sul Rito di istituzione dei Catechisti

Eminenza / Eccellenza Reverendissima,
recentemente Papa Francesco è intervenuto con due Lettere Apostoliche in forma di «Motu Proprio» sul tema dei ministeri istituiti. La prima, *Spiritus Domini*, del 10 gennaio 2021, ha modificato il can. 230 §1 del Codice di Di-

ritto Canonico circa l'accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del Lettorato e dell'Accolitato. La seconda, *Antiquum ministerium*, del 10 maggio 2021, ha istituito il ministero di Catechista.

Gli interventi del Santo Padre mentre approfondiscono la riflessione sui ministeri che san Paolo VI aveva avviato con la Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Ministeria quaedam* del 15 agosto 1972, con la quale nella Chiesa latina è stata rinnovata la disciplina riguardante la prima tonsura, gli ordini minori e il suddiaconato, la orientano verso il futuro.

La pubblicazione del Rito di Istituzione dei Catechisti, a motivo del fatto che *legem credendi lex statuat supplicandi*³⁸, offre un'ulteriore opportunità di riflessione sulla teologia dei ministeri per giungere ad una visione organica delle distinte realtà ministeriali.

Per rispondere in tempi brevi alla necessità di un rito di istituzione, questa *Editio typica*, che è parte del *Pontificale Romanum*, viene pubblicata senza *Praenotanda*. Il 50° anniversario di *Ministeria quaedam* (1972 / 2022) potrebbe essere l'occasione per la pubblicazione di una *Editio typica altera*, corredata da un testo di *Praenotanda*.

La presente *Editio typica* può essere ampiamente adattata da parte delle Conferenze Episcopali che hanno il compito di chiarire il profilo e il ruolo dei Catechisti, di offrire loro percorsi formativi adeguati, di formare le comunità perché ne comprendano il servizio³⁹. Tale adattamento dovrà seguire quanto disposto dal Decreto generale attuativo del Motu Proprio *Magnum Principium*⁴⁰ per ottenere la *confirmatio* o la *recognitio* da parte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

La presente lettera che accompagna la pubblicazione dell'*Editio typica* del Rito di istituzione dei Catechisti vuole offrire un contributo alla riflessione delle Conferenze Episcopali, proponendo alcune note sul ministero di Catechista, sui requisiti necessari, sulla celebrazione del rito di istituzione.

I. Il ministero di Catechista

1. Il ministero di Catechista è un “servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate dall'Ordinario del luogo, ma svolto in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero”⁴¹: esso si

³⁸ Cf. *Indiculus*, cap. 8: *Denz.* n. 246 [ex n. 139]. Cfr. anche PROSPERO DI AQUITANIA, *De vocatione omnium gentium*, 1,12: CSEL 97,104.

³⁹ Cf. FRANCESCO, *Antiquum ministerium*, n. 9.

⁴⁰ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Postquam Summus Pontifex. Decreto attuativo delle disposizioni del can. 838 del Codice di Diritto Canonico* (22 ottobre 2021).

⁴¹ FRANCESCO, *Antiquum ministerium*, n. 8.

presenta ampio e differenziato.

2. Anzitutto occorre sottolineare che si tratta di un **ministero laicale** che ha per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel Sacramento del Battesimo ed è essenzialmente distinto dal ministero ordinato che si riceve con il Sacramento dell'Ordine⁴².

3. La “**stabilità**” del ministero di Catechista è analoga a quella degli altri ministeri istituiti. Definire tale ministero come stabile, oltre ad esprimere il fatto che nella Chiesa esso è “stabilmente” presente, significa anche affermare che i laici che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti in modo stabile (come i Lettori e gli Accoliti)⁴³ al ministero di Catechista: ciò avviene mediante il rito di istituzione che, pertanto, non può essere ripetuto. Tuttavia, l'esercizio del ministero può e deve essere regolato nella durata, nel contenuto e nelle modalità dalle singole Conferenze Episcopali secondo le esigenze pastorali⁴⁴.

4. I Catechisti in virtù del Battesimo sono chiamati ad essere **corresponsabili** nella Chiesa locale per l'**annuncio** e la **trasmissione della fede**, svolgendo tale ruolo **in collaborazione con i ministri ordinati e sotto la loro guida**. «Catechizzare è condurre qualcuno a scrutare il mistero di Cristo in tutte le sue dimensioni. [...] È svelare nella persona di Cristo l'intero disegno di Dio, che in essa si compie. È cercare di comprendere il significato dei gesti e delle parole di Cristo, dei segni da lui operati, poiché essi ad un tempo nascondono e rivelano il suo mistero. In questo senso, lo scopo definitivo della catechesi è di mettere qualcuno non solo in contatto, ma in comunione, in intimità con Gesù Cristo: egli solo può condurre all'amore del Padre nello Spirito e può farci partecipare alla vita della santa Trinità»⁴⁵.

5. Tale finalità comprende **diversi aspetti** e il suo raggiungimento si esprime in **molteplici forme**, definite dalle esigenze delle comunità e dal discernimento dei Vescovi. Per questo motivo, al fine di evitare fraintendimenti, occorre tenere presente che il termine “catechista” indica realtà differenti tra loro in relazione al contesto ecclesiale nel quale viene usato. I Catechisti nei territori di missione si differenziano da quelli operanti nelle Chiese di antica tradizione. Inoltre, anche le singole esperienze ecclesiali determinano carat-

⁴² Cf. FRANCESCO, *Spiritus Domini*, s.n.

⁴³ Cf. *Codex Iuris Canonici*, can. 230 §1: «I laici che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa».

⁴⁴ Cf. FRANCESCO, *Antiquum ministerium*, n. 9.

⁴⁵ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione apostolica Catechesi tradendae* (16 ottobre 1979), n. 5, in: AAS 71 (1979) 1281.

teristiche e modalità di azione molto diversificate, tanto da risultare difficile farne una descrizione unitaria e sintetica⁴⁶.

6. Nella grande varietà di forme, si possono distinguere – non in modo rigido – **due tipologie** principali delle modalità di essere Catechisti. Alcuni hanno il **compito specifico della catechesi**, altri quello più ampio di una **partecipazione alle diverse forme di apostolato**, in collaborazione con i ministri ordinati e obbedienti alla loro guida. La concretezza della realtà ecclesiale (Chiese di antica tradizione; giovani Chiese; ampiezza del territorio; numero dei ministri ordinati; organizzazione pastorale ...) determina l'affermarsi dell'una o dell'altra tipologia⁴⁷.

7. È opportuno notare che, avendo questo ministero “una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del Vescovo”⁴⁸ ed essendo il suo contenuto definito dalle singole Conferenze Episcopali (ovviamente in conformità a quanto espresso in *Antiquum ministerium*), non tutti coloro che vengono chiamati “catechisti”, svolgendo un servizio di catechesi o di collaborazione pastorale, devono essere istituiti.

8. Di preferenza non dovrebbero essere istituiti come Catechisti:

coloro che hanno già iniziato il cammino verso l'Ordine sacro e in particolare sono stati ammessi tra i candidati al diaconato e al presbiterato: come già ricordato, il ministero di Catechista è un ministero laicale ed è essenzialmente distinto dal ministero ordinato che si riceve con il Sacramento dell'Ordine⁴⁹;

i religiosi e le religiose (indipendentemente dalla loro appartenenza ad Istituti che hanno come carisma la catechesi), a meno che non svolgano il ruolo di referenti per una comunità parrocchiale o di coordinatori dell'attività catechistica. Si ricorda che, in mancanza di ministri istituiti, possono – come tutti i battezzati – esercitare i ministeri “di fatto”, proprio in forza del Battesimo, che è fondamento anche della loro professione religiosa;

coloro che svolgono un servizio rivolto esclusivamente verso gli appartenenti di un movimento ecclesiale: tale funzione, ugualmente preziosa, viene, infatti, affidata dai responsabili dei singoli movimenti ecclesiali e non, come nel ministero di Catechista, dal Vescovo diocesano in seguito ad un suo discernimento in relazione alle necessità pastorali;

coloro che insegnano la religione cattolica nelle scuole, a meno che non svolgano insieme altri compiti ecclesiali a servizio della parrocchia o della

⁴⁶ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Guida per i catechisti* (3 dicembre 1993), n. 4.

⁴⁷ Cf. *ibidem*.

⁴⁸ FRANCESCO, *Antiquum ministerium*, n. 8.

⁴⁹ Cf. FRANCESCO, *Spiritus Domini*, s.n.

diocesi.

9. Un'attenta riflessione – che potrà certamente essere approfondita ripensando nel loro insieme e in modo armonico tutti i ministeri istituiti – merita il caso di coloro che accompagnano il percorso di **iniziazione dei fanciulli, dei ragazzi e degli adulti**. Non pare opportuno che tutti vengano istituiti come Catechisti: come già ricordato, questo ministero ha “una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del Vescovo”⁵⁰. È, piuttosto, assolutamente conveniente che tutti costoro ricevano all'inizio di ogni anno catechistico un pubblico mandato ecclesiale con il quale viene loro affidata tale indispensabile funzione⁵¹.

Non è escluso che alcuni di coloro che seguono l'iniziazione, dopo opportuno discernimento, vengano istituiti come ministri. Tuttavia, occorre domandarsi, in ragione del contenuto specifico di ogni ministero, quale sia il più adatto tra quello di Lettore e quello di Catechista.

Infatti, il rito di istituzione dei Lettori afferma che è loro compito educare alla fede i fanciulli e gli adulti e guidarli a ricevere degnamente i Sacramenti⁵². Considerando che è antica tradizione che ogni ministero sia direttamente legato ad un particolare ufficio nella celebrazione liturgica, risulta senz'altro evidente che il proclamare la Parola nell'assemblea ben esprime il servizio di chi accompagna il cammino di iniziazione: coloro che ricevono l'insegnamento catechistico vedrebbero nel Lettore che si fa voce della Parola l'espressione liturgica del servizio che rende a loro.

Se, invece, a coloro che seguono l'iniziazione venisse affidato – sotto la moderazione dei ministri ordinati – un compito di formazione o una responsabilità nel coordinare tutta l'attività catechistica, allora sembrerebbe più opportuno che vengano istituiti come Catechisti.

In conclusione: non tutti coloro che preparano all'iniziazione fanciulli, ragazzi e adulti devono essere istituiti Catechisti: il discernimento del Vescovo può chiamare alcuni di loro, a seconda delle capacità e delle esigenze pastorali, al ministero o di Lettore o di Catechista.

10. A motivo di quanto ora affermato, i candidati al ministero istituito di

⁵⁰ FRANCESCO, *Antiquum ministerium*, n. 8.

⁵¹ f. *Rituale Romanum, De Benedictionibus*, editio typica 1984, nn. 361-377.

⁵² Cf. *Pontificale Romanum, De institutione Lectorum et Acholytorum*, n. 4: «Lectores seu verbi Dei relatores effecti, adiutorium huic muneri praestabitis, et proinde peculiare officium in populo Dei suscipietis, et servitio fidei, quae in verbo Dei radicatur, deputabimini. Verbum enim Dei in coetu liturgico proferetis, pueros et adultos in fide et ad Sacramenta digne recipienda instituetis, nuntiumque salutis hominibus, qui adhuc illud ignorant, annuntiabitis. Hac via et vestro auxilio, homines ad cognitionem Dei Patris Filiique eius, Iesu Christi, quem ipse misit, pervenire poterunt et vitam assequi aeternam».

Catechista – dovendo aver maturato una previa esperienza di catechesi⁵³ – possono, dunque, essere scelti tra quelli che **in modo più specifico svolgono il servizio dell’annuncio**: essi sono chiamati a trovare forme efficaci e coerenti per il primo annuncio, per poi accompagnare quanti lo hanno accolto nella tappa propriamente iniziatica.

Il loro essere parte attiva nei riti dell’iniziazione cristiana degli adulti esprime l’importanza del loro ministero⁵⁴. Nella fase del pre-catecumenato i Catechisti collaborano con i Pastori, i Garanti e i Diaconi a trovare le forme più coerenti del primo annuncio del Vangelo, sensibilizzando alla fede e alla conversione; aiutano a discernere i segni esterni delle disposizioni di quanti intendono essere ammessi nel catecumenato⁵⁵. In questa fase compiono un’opportuna catechesi, adattata all’anno liturgico e fondata sulle celebrazioni della Parola di Dio, capace di portare “i catecumeni non solo a una conveniente conoscenza dei dogmi e dei precetti, ma anche all’intima conoscenza del mistero della salvezza”⁵⁶. Ai “catechisti veramente degni e opportunamente preparati” il Vescovo affida la celebrazione degli esorcismi minori⁵⁷.

Introdotti i catecumeni nei Sacramenti dell’iniziazione cristiana, i Catechisti rimangono nella comunità come testimoni della fede, maestri e mistagoghi, accompagnatori e pedagoghi disponibili a favorire in ogni modo la vita dei fedeli perché si conformi al battesimo ricevuto⁵⁸. Essi sono anche chiamati a trovare vie nuove e audaci per l’annuncio del Vangelo che permettano di suscitare e risvegliare la fede nel cuore di quanti non ne sperimentano più la necessità⁵⁹.

11. L’ambito dell’annuncio e dell’insegnamento descrive, tuttavia, solo una parte dell’attività dei Catechisti istituiti: essi, infatti, sono chiamati a **collaborare con i ministri ordinati nelle diverse forme di apostolato** svolgendo, sotto la guida dei pastori, molteplici funzioni. Volendone offrire un elenco – seppur non esaustivo – possono essere indicate: la guida della preghiera comunitaria, specialmente della liturgia domenicale in assenza del presbitero o del diacono; l’assistenza ai malati; la guida delle celebrazioni delle esequie;

⁵³ Cf. FRANCESCO, *Antiquum ministerium*, n. 8.

⁵⁴ Cf. *Rituale Romanum, Ordo initiationis christianae adultorum. Prænotanda*, editio typica 1972, n. 48.

⁵⁵ Cf. *ibidem* nn. 11.16.

⁵⁶ Cf. *ibidem* n.19 §1.

⁵⁷ Cf. *ibidem* n. 44.

⁵⁸ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, *Direttorio per la catechesi*, n. 113.

⁵⁹ Cf. *ibidem* n. 41.

la formazione e la guida degli altri Catechisti; il coordinamento delle iniziative pastorali; la promozione umana secondo la dottrina sociale della Chiesa; l'aiuto ai poveri; il favorire la relazione tra la comunità e i ministri ordinati.

12. Tale ampiezza e varietà di funzioni non deve sorprendere: l'esercizio di questo ministero laicale esprime in pienezza le conseguenze dell'essere battezzati e, nella particolare situazione di una non stabile presenza di ministri ordinati, è partecipazione alla loro azione pastorale. È quanto afferma il Codice di Diritto Canonico⁶⁰ nel prevedere la possibilità di affidare ad una persona non insignita del carattere sacerdotale una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, sempre sotto la moderazione di un presbitero. Occorre, dunque, formare la comunità perché non veda nel Catechista un sostituto del presbitero o del diacono ma un fedele laico che vive il suo battesimo in una feconda collaborazione e corresponsabilità con i ministri ordinati perché la loro cura pastorale raggiunga tutti⁶¹.

13. È, dunque, compito delle **Conferenze Episcopali** chiarire il **profilo**, il **ruolo** e le **forme** più coerenti per l'**esercizio del ministero dei Catechisti** per il territorio di loro competenza, in linea con quanto indicato nel Motu Proprio *Antiquum ministerium*. Devono, inoltre, essere definiti adeguati **percorsi formativi** per i candidati⁶². Infine, si abbia cura anche di preparare le comunità perché ne comprendano il senso.

II. Requisiti

14. È compito del Vescovo diocesano discernere sulla chiamata al ministero di Catechista valutando le necessità della comunità e le capacità dei candidati⁶³. Possono essere ammessi tra i candidati uomini e donne che abbiano ricevuto i Sacramenti dell'iniziazione cristiana e abbiano presentato al Vescovo diocesano una petizione liberamente scritta e firmata.

15. Nel descrivere i requisiti, il Motu Proprio così si esprime: «È bene che al ministero istituito di Catechista siano chiamati uomini e donne di profonda fede e maturità umana, che abbiano un'attiva partecipazione alla vita

⁶⁰ *Codex Iuris Canonici*, can. 517 §2. «Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della scarsità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con la potestà e le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale».

⁶¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione apostolica post-sinodale Christifideles laici* (30 dicembre 1988), n. 15; BENEDETTO XVI, *Discorso di apertura del convegno pastorale della Diocesi di Roma sul tema: "Appartenenza ecclesiale e corresponsabilità pastorale"* (26 maggio 2009); FRANCESCO, *Discorso all'Azione Cattolica Italiana* (3 maggio 2014).

⁶² Cf. FRANCESCO, *Antiquum ministerium*, n. 9.

⁶³ Cf. *ibidem* n. 8.

della comunità cristiana, che siano capaci di accoglienza, generosità e vita di comunione fraterna, che ricevano la dovuta formazione biblica, teologica, pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della verità della fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di catechesi. È richiesto che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei diaconi, disponibili a esercitare il ministero dove fosse necessario, e animati da vero entusiasmo apostolico»⁶⁴.

III. Celebrazione

16. Il ministero di Catechista è conferito dal Vescovo diocesano, o da un sacerdote da lui delegato, mediante il rito liturgico *De Institutione Catechistarum* promulgato dalla Sede Apostolica.

17. Il ministero può essere conferito durante la Messa o durante una celebrazione della Parola di Dio.

18. La struttura del rito prevede, dopo la liturgia della Parola, una esortazione (questo testo si presta bene all'adattamento da parte delle Conferenze Episcopali in relazione a come vorranno specificare il ruolo dei Catechisti); l'invito alla preghiera; un testo di benedizione; la consegna del crocifisso.

* * *

In conclusione, desidero riascoltare con voi le parole – ancora una volta profetiche – di san Paolo VI nell'Esortazione Apostolica *Evangelii Nuntiandi*:

«Non senza provare nel Nostro intimo una grande gioia osserviamo una legione di Pastori, di religiosi e di laici i quali, appassionati della loro missione evangelizzatrice, cercano modi sempre più adatti di annunziare efficacemente il Vangelo. Noi incoraggiamo l'apertura che, in questa linea e con questa sollecitudine, la Chiesa sta oggi realizzando. Innanzitutto apertura alla riflessione, poi a ministeri ecclesiastici capaci di ringiovanire e di rafforzare il suo dinamismo evangelizzatore. Certamente, accanto ai ministeri ordinati, grazie ai quali alcuni sono annoverati tra i Pastori e si consacrano in maniera particolare al servizio della comunità, la Chiesa riconosce il ruolo di ministeri non ordinati ma adatti ad assicurare speciali servizi della Chiesa stessa»⁶⁵.

Affidiamo a Maria, Madre della Chiesa, il nostro servizio per la costruzione del Regno.

Dalla Sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 3 dicembre 2021, memoria di san Francesco Saverio, presbitero.

Arthur Roche
Prefetto

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ PAOLO VI, *Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi* (8 dicembre 1975), n. 73, in: AAS 68 (1976) 72-73.

***Responsa ad dubia* della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti su alcune disposizioni della Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Traditionis Custodes* del Sommo Pontefice Francesco**

Eminenza / Eccellenza Reverendissima,

dopo la pubblicazione da parte di Papa Francesco della Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Traditionis custodes* sull'uso dei libri liturgici anteriori alla riforma del Concilio Vaticano II, sono giunte alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti – che, esercita, per la materia di sua competenza, l'autorità della Santa Sede (cf. *Traditionis custodes*, n. 7) – diverse richieste di chiarimenti sulla sua corretta applicazione. Alcune questioni sono state sollevate da più parti e con maggior frequenza: pertanto, dopo averle attentamente valutate, dopo aver informato il Santo Padre e avendo ricevuto il suo assenso, vengono ora pubblicate le risposte alle domande più ricorrenti.

Il testo del Motu Proprio e la Lettera a tutti i Vescovi che lo accompagna esprimono con chiarezza le motivazioni di quanto Papa Francesco ha disposto. La finalità prima è quella di proseguire “nella costante ricerca della comunione ecclesiale” (*Traditionis custodes*, Premessa) che si esprime riconoscendo nei libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, l'unica espressione della *lex orandi* del Rito Romano (cf. *Traditionis custodes*, n. 1). È questa la direzione nella quale vogliamo camminare ed è questo il senso delle risposte che qui pubblichiamo: ogni norma prescritta ha sempre l'unico scopo di custodire il dono della comunione ecclesiale camminando insieme, con convinzione di mente e di cuore, nella linea indicata dal Santo Padre.

È triste vedere come il vincolo più profondo di unità – la partecipazione all'unico Pane spezzato che è il Suo Corpo offerto perché tutti siano uno (cf. Gv 17,21) – diventi motivo di divisione: è compito dei Vescovi, *cum Petro et sub Petro*, custodire la comunione, condizione necessaria – l'Apostolo Paolo ce lo ricorda (cf. 1Cor 11,17-34) – per poter partecipare alla mensa eucaristica.

Un fatto è innegabile: i Padri conciliari sentirono l'urgenza di una riforma perché la verità della fede celebrata apparisse sempre più in tutta la sua bellezza e il popolo di Dio crescesse in una piena, attiva, consapevole partecipazione alla celebrazione liturgica (cf. *Sacrosanctum Concilium* n. 14), momento attuale della storia della salvezza, memoriale della Pasqua del Signore, nostra unica speranza.

Come Pastori non dobbiamo prestarci a polemiche sterili, capaci solo di creare divisione, nelle quali il fatto rituale viene spesso strumentalizzato da visioni ideologiche. Siamo, piuttosto, tutti chiamati a riscoprire il valore della riforma liturgica custodendo la verità e la bellezza del Rito che ci ha donato. Perché questo accada, siamo consapevoli che è necessaria una rinnovata e continua formazione liturgica sia per i presbiteri sia per i fedeli laici.

Nella solenne chiusura della seconda sessione del Concilio (4 dicembre 1963) san Paolo VI così si esprimeva (n. 11):

«Del resto, questa discussione appassionata e complessa non è stata affatto senza un frutto copioso: infatti quel tema che è stato prima di tutto affrontato, e che in un certo senso nella Chiesa è preminente, tanto per sua natura che per dignità – vogliamo dire la sacra Liturgia – è arrivato a felice conclusione, e viene oggi da Noi con solenne rito promulgato. Per questo motivo il Nostro animo esulta di sincera gioia. In questo fatto ravvisiamo infatti che è stato rispettato il giusto ordine dei valori e dei doveri: in questo modo abbiamo riconosciuto che il posto d'onore va riservato a Dio; che noi come primo dovere siamo tenuti ad innalzare preghiere a Dio; che la sacra Liturgia è la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio, è la prima scuola del nostro animo, è il primo dono che da noi dev'essere fatto al popolo cristiano, unito a noi nella fede e nell'assiduità alla preghiera; infine, il primo invito all'umanità a sciogliere la sua lingua muta in preghiere sante e sincere ed a sentire quell'ineffabile forza rigeneratrice dell'animo che è insita nel cantare con noi le lodi di Dio e nella speranza degli uomini, per Gesù Cristo e nello Spirito Santo».

Quando Papa Francesco (Discorso ai partecipanti alla 68.^{ma} Settimana Liturgica Nazionale, Roma, 24 agosto 2017) ci ricorda che “dopo questo magistero, dopo questo lungo cammino possiamo affermare con sicurezza e con autorità magisteriale che la riforma liturgica è irreversibile” vuole indicarci l'unica direzione nella quale siamo chiamati con gioia ad orientare il nostro impegno di Pastori.

Affidiamo a Maria, Madre della Chiesa, il nostro servizio per “conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace” (Ef 4,3).

Dalla Sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 4 dicembre 2021, 58° anniversario della promulgazione della Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*.

□ Arthur Roche

Prefetto

Il Sommo Pontefice Francesco, nel corso di un'Udienza concessa al Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in data 18 novembre 2021, è stato informato e ha dato il suo assenso alla pub-

blicazione dei presenti **RESPONSA AD DUBIA con annesse NOTE ESPLICATIVE.**

Traditionis custodes

Art. 3. Episcopus, in dioecesis ubi adhuc unus vel plures coetus celebrant secundum Missale antecedens instaurationem anni 1970:

[...]

§ 2. statuatur unum vel plures locos ubi fideles, qui his coetibus adhaerent, convenire possint ad Eucharistiam celebrandam (nec autem in ecclesiis paroeialibus nec novas paroecias personales erigens);

Al quesito proposto:

Laddove non vi sia la possibilità di individuare una chiesa od oratorio o cappella disponibile per accogliere i fedeli che celebrano con il *Missale Romanum* (editio typica 1962), il Vescovo diocesano può chiedere alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti la dispensa dalla disposizione del Motu Proprio *Traditionis custodes* (art. 3 § 2), e, quindi, permettere la celebrazione nella chiesa parrocchiale?

Si risponde:

Affermativamente.

Nota esplicativa.

Il Motu proprio *Traditionis custodes* all'art. 3 § 2 chiede che il Vescovo, nelle diocesi in cui finora vi è la presenza di uno o più gruppi che celebrano secondo il Messale antecedente alla riforma del 1970, "indichi, uno o più luoghi dove i fedeli aderenti a questi gruppi possano radunarsi per la celebrazione eucaristica (non però nelle chiese parrocchiali e senza erigere nuove parrocchie personali)". L'esclusione della chiesa parrocchiale vuole affermare che la celebrazione eucaristica secondo il rito precedente, essendo una concessione limitata ai suddetti gruppi, non fa parte dell'ordinarietà della vita della comunità parrocchiale.

Questa Congregazione, esercitando, per la materia di sua competenza, l'autorità della Santa Sede (cf. *Traditionis custodes*, n. 7), può concedere, su richiesta del Vescovo diocesano, che venga utilizzata la chiesa parrocchiale per la celebrazione secondo il *Missale Romanum* del 1962 solo nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di utilizzare un'altra chiesa, od oratorio o cappella. La valutazione di tale impossibilità deve essere fatta con scrupolosa attenzione.

Inoltre, tale celebrazione non è opportuno che venga inserita nell'orario delle Messe parrocchiali essendo partecipata solo dai fedeli aderenti al gruppo. Infine, si eviti che vi sia concomitanza con le attività pastorali della comunità parrocchiale. Resta inteso che nel momento in cui dovesse essere disponibile un altro luogo, tale licenza sarà ritirata.

In queste disposizioni non vi è alcuna intenzione di emarginare i fedeli che sono radicati nella forma celebrativa precedente: esse hanno solo lo scopo di ricordare che si tratta di una concessione per provvedere al loro bene (in vista dell'uso comune dell'unica *lex orandi* del Rito Romano) e non di una opportunità per promuovere il rito precedente.

Traditionis custodes

Art. 1. Libri liturgici a sanctis Pontificibus Paulo VI et Ioanne Paulo II promulgati, iuxta decreta Concilii Vaticani II, unica expressio “legis orandi” Ritus Romani sunt.

Art. 8. Normae, dispositiones, concessiones et consuetudines antecedentes, quae conformes non sint cum harum Litterarum Apostolicarum Motu Proprio datarum praescriptis, abrogantur.

Al quesito proposto:

È possibile, secondo quanto disposto dal Motu Proprio *Traditionis custodes*, celebrare i Sacramenti con il *Rituale Romanum* e con il *Pontificale Romanum* precedenti alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II?

Si risponde:

Negativamente.

Solo alle parrocchie personali canonicamente erette che, secondo quanto disposto dal Motu Proprio *Traditionis custodes*, celebrano con il *Missale Romanum* del 1962, il Vescovo diocesano è autorizzato a concedere la licenza di usare solo il *Rituale Romanum* (ultima *editio typica* 1952) e non il *Pontificale Romanum* precedente alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II.

Nota esplicativa.

Il Motu proprio *Traditionis custodes* vuole ristabilire in tutta la Chiesa di Rito Romano una sola e identica preghiera che esprima la sua unità, secondo i libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II e in linea con la tradizione della Chiesa.

Il Vescovo diocesano, quale moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica, deve operare perché nella sua diocesi si torni a una forma celebrativa unitaria (cf. Papa Francesco, *Lettera ai Vescovi di tutto il mondo per accompagnare il testo del Motu Proprio* “*Traditionis custodes*”).

Questa Congregazione, esercitando, per la materia di sua competenza, l'autorità della Santa Sede (cf. *Traditionis custodes*, n. 7), ritiene che, volendo progredire nella direzione indicata dal Motu proprio, non si debba concedere la licenza di usare il *Rituale Romanum* e il *Pontificale Romanum* precedenti alla riforma liturgica, libri liturgici che, come tutte le norme, le istruzioni, le

concessioni e le consuetudini precedenti, sono stati abrogati (cf. *Traditionis custodes*, n. 8).

Solo alle parrocchie personali canonicamente erette che, secondo quanto disposto dal Motu Proprio *Traditionis custodes*, celebrano con il *Missale Romanum* del 1962, il Vescovo diocesano è autorizzato a concedere la licenza di usare solo il *Rituale Romanum* (ultima *editio typica* 1952) e non il *Pontificale Romanum* precedente alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Occorre ricordare che la formula per il Sacramento della Confermazione è stata cambiata per tutta la Chiesa latina da san Paolo VI con la Costituzione apostolica *Divinae consortium naturae* (15 agosto 1971).

Tale disposizione intende sottolineare la necessità di affermare chiaramente la direzione indicata dal Motu Proprio che vede nei libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, l'unica espressione della *lex orandi* del Rito Romano (cf. *Traditionis custodes*, n. 1).

Nell'attuare quanto disposto si abbia cura di accompagnare quanti sono radicati nella forma celebrativa precedente verso una piena comprensione del valore della celebrazione nella forma rituale consegnataci dalla riforma del Concilio Vaticano II, attraverso una adeguata formazione che faccia scoprire come essa sia testimonianza di una fede immutata, espressione di una ecclesiologia rinnovata, fonte primaria di spiritualità per la vita cristiana.

Traditionis custodes

Art. 3. Episcopus, in dioecesis ubi adhuc unus vel plures coetus celebrant secundum Missale antedecens instaurationem anni 1970:

§ 1. certior fiat coetus illos auctoritatem ac legitimam naturam instaurationis liturgicae, normarum Concilii Vaticani II Magisteriiique Summorum Pontificum non excludere;

Al quesito proposto:

Nel caso in cui un presbitero al quale sia stato concesso l'uso del Missale Romanum del 1962 non riconosca la validità e la legittimità della concelebrazione – rifiutandosi di concelebrare, in particolare, nella Messa Crismale – può continuare ad usufruire di tale concessione?

Si risponde:

Negativamente.

Tuttavia, prima di revocare la concessione di utilizzare il *Missale Romanum* del 1962, il Vescovo abbia cura di stabilire con il presbitero un confronto fraterno, di accertarsi che tale atteggiamento non escluda la validità e la legittimità della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del

Magistero dei Sommi Pontefici e di accompagnarlo verso la comprensione del valore della concelebrazione, in particolare nella Messa Crismale.

Nota esplicativa.

L'Art. 3 § 1 del Motu Proprio *Traditionis custodes* chiede che il Vescovo diocesano accerti che i gruppi che chiedono di celebrare con il *Missale Romanum* del 1962 “non escludano la validità e la legittimità della riforma liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del Magistero dei Sommi Pontefici”.

San Paolo richiama con forza la comunità di Corinto a vivere l'unità come condizione necessaria per poter partecipare alla mensa eucaristica (cf. 1Cor 11,17-34).

Nella Lettera inviata ai Vescovi di tutto il mondo per accompagnare il testo del Motu Proprio *Traditionis custodes* il Santo Padre così si esprime: «Poi-ché “le celebrazioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è *sacramento di unità*” (cf. *Sacrosanctum Concilium* n. 26), devono essere fatte in comunione con la Chiesa. Il Concilio Vaticano II, mentre ribadiva i vincoli esterni di incorporazione alla Chiesa – la professione della fede, dei sacramenti, della comunione –, affermava con sant'Agostino che è condizione per la salvezza rimanere nella Chiesa non solo “con il corpo”, ma anche “con il cuore” (cf. *Lumen Gentium* n. 14)».

L'esplicita volontà di non partecipare alla concelebrazione, in particolare nella Messa Crismale, sembra esprimere una mancanza sia di accoglienza della riforma liturgica sia di comunione ecclesiale con il Vescovo, requisiti necessari per poter usufruire della concessione di celebrare con il *Missale Romanum* del 1962.

Tuttavia, prima di revocare la concessione di utilizzare il Missale Romanum del 1962, il Vescovo offra al presbitero il tempo necessario per un sincero confronto sulle più profonde motivazioni che lo portano a non riconoscere il valore della concelebrazione, in particolare nella Messa presieduta dal Vescovo, invitandolo a vivere nel gesto eloquente della concelebrazione quella comunione ecclesiale che è condizione necessaria per poter partecipare alla mensa del sacrificio eucaristico.

Traditionis custodes

Art. 3. Episcopos, in dioecesis ubi adhuc unus vel plures coetus celebrant secundum Missale antedecens instaurationem anni 1970:

[...]

§ 3. constituat, in loco statuto, dies quibus celebrationes eucharisticae secundum Missale Romanum a sancto Ioanne XXIII anno 1962 promulgatum permittuntur. His in celebrationibus, lectiones proclamentur lingua vernacula, adhibitis Sacrae Scripturae translationibus ad usum liturgicum ab unaquaque

Conferentia Episcoporum approbatis;

Al quesito proposto:

Nella celebrazione eucaristica con l'uso del Missale Romanum del 1962 è possibile utilizzare per le letture il testo integrale della Bibbia scegliendo le pericopi indicate nello stesso Messale?

Si risponde:

Affermativamente.

Nota esplicativa.

L'Art. 3 § 3 del Motu Proprio *Traditionis custodes* stabilisce che le letture siano proclamate in lingua vernacola, usando le traduzioni della sacra Scrittura per l'uso liturgico, approvate dalle rispettive Conferenze Episcopali.

Poiché i testi delle letture sono contenuti nel Messale stesso e non esistendo quindi il libro del Lezionario, per osservare quanto disposto dal Motu Proprio, si deve necessariamente ricorrere al libro della Sacra Scrittura nella traduzione approvata dalle singole Conferenze Episcopali per l'uso liturgico, scegliendo le pericopi indicate nel *Missale Romanum* del 1962.

Non potrà essere autorizzata nessuna pubblicazione di Lezionari in lingua vernacola che riporti il ciclo di letture del rito precedente.

Occorre ricordare che l'attuale Lezionario è uno dei frutti più preziosi della riforma liturgica del Concilio Vaticano II. La pubblicazione del Lezionario oltre a superare la forma "plenaria" del *Missale Romanum* del 1962 per ritornare all'antica tradizione dei singoli libri corrispondenti ai singoli ministeri, realizza quanto auspicato in *Sacrosanctum Concilium* al n. 51: «Affinché la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza, vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia in modo che, in un determinato numero di anni, si legga al popolo la maggior parte della sacra Scrittura».

Traditionis custodes

Art. 4. Presbyteri ordinati post has Litteras Apostolicas Motu Proprio datas promulgatas, celebrare volentes iuxta Missale Romanum anno 1962 editum, petitionem formalem Episcopo dioecesano mittere debent, qui, ante concessionem, a Sede Apostolica licentiam rogabit.

Al quesito proposto:

Il Vescovo diocesano per poter concedere ai presbiteri ordinati dopo la pubblicazione del Motu Proprio *Traditionis custodes* di celebrare con il *Missale Romanum* del 1962 deve essere autorizzato dalla Sede Apostolica (cf. *Traditionis custodes* n. 4)?

Si risponde:

Affermativamente.

Nota esplicativa.

Il testo latino (testo ufficiale di riferimento) all'art. 4 così recita: «Presbyteri ordinati post has Litteras Apostolicas Motu Proprio datas promulgatas, celebrare volentes iuxta Missale Romanum anno 1962 editum, petitionem formalem Episcopo dioecetano mittere debent, qui, ante concessionem, a Sede Apostolica licentiam rogabit».

Non si tratta di un semplice parere consultivo, ma di una necessaria autorizzazione data al Vescovo diocesano da parte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, la quale esercita, per la materia di sua competenza, l'autorità della Santa Sede (cf. *Traditionis custodes*, n. 7).

Solo avendo ricevuto tale licenza il Vescovo diocesano potrà autorizzare i presbiteri ordinati dopo la pubblicazione del Motu Proprio (16 luglio 2021) a celebrare con il *Missale Romanum* del 1962.

Questa norma vuole offrire un aiuto al Vescovo diocesano nel valutare tale richiesta: il suo discernimento verrà tenuto in debita considerazione da parte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Il Motu Proprio esprime con chiarezza la volontà che venga riconosciuta come unica espressione della *lex orandi* del Rito Romano quella contenuta nei libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II: è, dunque, assolutamente auspicabile che i presbiteri ordinati dopo la pubblicazione del Motu Proprio, condividano questo desiderio del Santo Padre.

Volendo con sollecitudine camminare nella direzione indicata da Papa Francesco, si incoraggiano tutti i formatori dei Seminari ad accompagnare i futuri diaconi e presbiteri nella comprensione e nell'esperienza della ricchezza della riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II: essa, ha saputo valorizzare ogni elemento del Rito Romano e ha favorito – come auspicato dai Padri conciliari – quella piena, consapevole e attiva partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla liturgia (cf. *Sacrosanctum Concilium* n. 14), fonte primaria di autentica spiritualità cristiana.

Traditionis custodes

Art. 5. Presbyteri, qui iam secundum Missale Romanum anno 1962 editum celebrant, ab Episcopo dioecetano licentiam rogabunt ad hanc facultatem servandam.

Al quesito proposto:

La facoltà di celebrare con l'uso del Missale Romanum del 1962 può essere concessa ad tempus?

Si risponde:

Affermativamente.

Nota esplicativa.

La scelta di concedere l'uso del *Missale Romanum del 1962* per un tempo definito – della durata che il Vescovo diocesano riterrà opportuna – non solo è possibile ma è anche raccomandata: il termine del periodo definito offre la possibilità di verificare che tutto sia in sintonia con l'orientamento stabilito dal Motu Proprio. L'esito di tale verifica potrà fornire le motivazioni per prolungare o per sospendere la concessione.

Al quesito proposto:

La facoltà di celebrare con l'uso del Missale Romanum del 1962 concessa dal Vescovo diocesano vale solo per il territorio della sua diocesi?

Si risponde:

Affermativamente.

Al quesito proposto:

In caso di assenza o di impossibilità del sacerdote autorizzato, anche chi lo sostituisce deve avere una formale autorizzazione?

Si risponde:

Affermativamente.

Al quesito proposto:

I diaconi e i ministri istituiti che partecipano alla celebrazione con l'uso del *Missale Romanum del 1962* devono essere autorizzati dal Vescovo diocesano?

Si risponde:

Affermativamente.

Al quesito proposto:

Un presbitero autorizzato a celebrare con il Missale Romanum del 1962, che a motivo del suo ufficio (parroco, cappellano, ...) celebra nei giorni feriali anche con il Missale Romanum della riforma del Concilio Vaticano II, può binare utilizzando il Missale Romanum del 1962?

Si risponde:

Negativamente.

Nota esplicativa.

Il parroco o il cappellano che – nel compimento del suo ufficio – celebra nei giorni feriali con l'attuale *Missale Romanum*, unica espressione della *lex orandi* del Rito Romano, non può binare celebrando con il *Missale Romanum*

del 1962, né con un gruppo né privatamente.

Non è possibile concedere la binazione a motivo del fatto che non si configura il caso della “giusta causa” o della “necessità pastorale” richieste dal can. 905 § 2: il diritto dei fedeli alla celebrazione eucaristica non viene in alcun modo negato essendo offerta la possibilità di partecipare all’Eucaristia nell’attuale forma rituale.

Al quesito proposto:

Un presbitero autorizzato a celebrare con il Missale Romanum del 1962, può nello stesso giorno celebrare con lo stesso Messale per un altro gruppo di fedeli che ha ricevuto l’autorizzazione?

Si risponde:

Negativamente.

Nota esplicativa.

Non è possibile concedere la binazione a motivo del fatto che non si configura il caso della “giusta causa” o della “necessità pastorale” richieste dal can. 905 § 2: il diritto dei fedeli alla celebrazione eucaristica non viene in alcun modo negato essendo offerta la possibilità di partecipare all’Eucaristia nell’attuale forma rituale.

Chirografo del Santo Padre sull'istituzione della Fondazione "Fratelli tutti"

Ho appreso con soddisfazione che la Fabbrica di San Pietro insieme ad alcuni fedeli desiderano unirsi per costituire una Fondazione di religione e di culto intesa a collaborare alla diffusione dei principi esposti nella mia recente enciclica *Fratelli tutti* per suscitare intorno alla Basilica di San Pietro e all'abbraccio del suo colonnato iniziative legate alla spiritualità, all'arte, alla formazione e al dialogo con il mondo.

Aderisco, pertanto, volentieri, all'istanza espressami di istituire nello Stato della Città del Vaticano una fondazione autonoma, volta ai predetti fini.

In virtù della potestà apostolica nella Chiesa e della sovranità nella Città del Vaticano erigo in persona giuridica canonica pubblica e in persona giuridica civile la *Fondazione Fratelli tutti* con sede nello Stato della Città del Vaticano.

La Fondazione sarà retta dalle leggi canoniche, in particolare dalle norme speciali che regolano gli Enti della Santa Sede, da quelle civili vigenti nello Stato della Città del Vaticano e dall'annesso Statuto che contemporaneamente approvo.

Dal Vaticano, 08 dicembre 2021

FRANCESCO

Legge n. CDLXII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante norme contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diverse dai contanti

LA PONTIFICIA COMMISSIONE

PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;

- vista la Legge N. CCCLVII, *con la quale lo Stato della città del Vaticano adotta l'Euro come moneta ufficiale*, del 26 luglio 2001;

- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
considerato che

- il 17 dicembre 2009 lo Stato della Città del Vaticano ha concluso con l'Unione Europea una *Convenzione Monetaria* mediante la quale ha adottato l'euro come propria moneta ufficiale, con conseguente conferimento del corso legale alle banconote e monete in euro;

- ai sensi dell'articolo 8 della *Convenzione Monetaria* lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad adottare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla convenzione, aggiornato di anno in anno;

- entro l'anno corrente occorre adottare il seguente atto: Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 *relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/41.3/GAI del Consiglio*;

ha approvato la seguente

LEGGE

Articolo 1

(Definizioni)

Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del codice penale, dopo l'articolo 263 è aggiunto l'articolo 263 *bis* del seguente tenore:

“Ai fini delle norme che seguono si intende per:

a) «strumento di pagamento diverso dai contanti»: un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore

monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;

b) «dispositivo, oggetto o record protetto»: un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;

c) «sistema di informazione»: un'apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma, nonché i dati informatici immagazzinati da tale apparecchiatura o gruppo di apparecchiature, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione;

d) «dati informatici»: una rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che può essere trattata in un sistema di informazione, compreso un programma atto a far svolgere una funzione a un sistema di informazione.”

Articolo 2

(Utilizzazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Al libro II, “Dei delitti in specie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del codice penale, dopo l'articolo 263 è aggiunto l'articolo 263 *ter* del seguente tenore:

“È punito con la pena della reclusione da uno a due anni colui che utilizza uno strumento di pagamento diverso dai contanti sottratto, contraffatto, falsificato o altrimenti illecitamente ottenuto ovvero oggetto di appropriazione illecita.”

Articolo 3

(Utilizzazione di strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti)

Al libro II, “Dei delitti in specie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del codice penale, dopo l'articolo 263 è aggiunto l'articolo 263 *quater* del seguente tenore:

1. È punito con la pena della reclusione da -uno a due anni chi sottrae, altera, falsifica o comunque si impossessa illecitamente di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti.

2. È punito con la stessa pena chi possiede uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti sottratto, altrimenti ottenuto mediante illecita appropriazione, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta, nonché chi procura per sé o per altri, riceve, si impossessa di, acquista, tra-

sferisce, importa, esporta, vende, trasporta o distribuisce uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti sottratto, contraffatto o falsificato, a fini di utilizzazione fraudolenta.

Articolo 4

(Utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti)

Al libro II, “Dei delitti in specie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del codice penale, dopo l’articolo 263 è aggiunto l’articolo 263 *quinquies* del seguente tenore:

“1. È punito con la pena della reclusione da uno a due anni chi ottiene illecitamente, altera o falsifica uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti.

2. È punito con la stessa pena chi detiene uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta, laddove l’origine illecita sia nota al momento della detenzione dello strumento, nonché chi procura per sé o per altri, vende, trasferisce, distribuisce o mette a disposizione uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta.”

Articolo 5

(Frode connessa ai sistemi di informazione)

Al libro II, “Dei delitti in specie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del codice penale, dopo l’articolo 263 è aggiunto l’articolo 263 *sexies* del seguente tenore:

“È punito con la pena della reclusione da uno a tre anni chi effettua o induce un trasferimento di denaro o di valore monetario, arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale, allo scopo di procurare un ingiusto profitto all’autore del reato o a una terza parte, se commesso:

a) ostacolando, senza diritto, il funzionamento di un sistema di informazione o interferendo con esso;

b) introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo, senza diritto, dati informatici.”

Articolo 6

(Mezzi utilizzati per commettere i reati)

Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del codice penale, dopo l’articolo 263 è aggiunto l’articolo 263 *septies* del seguente tenore:

“È punito con la pena della reclusione da uno a due anni chi fabbrica, ottiene per sé o per altri, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce o mette a disposizione un dispositivo, uno strumento, dati informatici o altri mezzi principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 263 *quater* a 263 *sexies*, se commessi con l’intenzione di utilizzare tali mezzi.”

Articolo 7

(Associazione criminale)

Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del codice penale, dopo l’articolo 263 è aggiunto l’articolo 263 *octies* del seguente tenore:

“La pena della reclusione aumenta fino ad un massimo di cinque anni qualora i reati di cui agli articoli da 263 *ter* a 263 *septies* siano stati commessi nell’ambito di un’associazione criminale di cui all’articolo 248.”

Articolo 8

(Responsabilità delle persone giuridiche)

All’articolo 45 della Legge N. VIII *norme complementari in materia penale*, dell’11 luglio 2013, è aggiunto il comma 8 del seguente tenore:

“8. La responsabilità delle persone giuridiche non esclude l’avvio di procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che abbiano commesso, istigato o concorso nel reato.”

Articolo 9

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 30 dicembre 2021.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Som-

mo Pontefice.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato e negli Uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, sedici dicembre duemilaventuno.

+ Mons. Fernando Vérgez Alzaga, L.C.
Presidente

Visto
Il Segretario Generale
Sr. Raffaella Petrini, FSE

Decreto n. CDLXIII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante modifiche al regolamento in materia monetaria, adottato con Decreto n. CLXXXVI, del 14 dicembre 2012

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- Visto l'articolo 1, comma 3, della Legge sulle fonti del diritto, del 1° ottobre 2008, n. LXXI;
- Vista la Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione Europea, del 17 dicembre 2009;
- Vista la Legge N. LXIV *recante norme in materia monetaria per l'anno 2014, del 16 dicembre 2014*, e successive modificazioni;
- Visto il Decreto N. CLXXXVI della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano *con il quale è promulgato il Regolamento in materia monetaria*, del 14 dicembre 2012;
- Vista la Decisione (UE) 2019/2195 della Banca Centrale Europea, del 5 dicembre 2019 *che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo; considerato che*
in conseguenza della soprarichiamata Decisione della Banca Centrale Europea si richiede un aggiornamento del *Regolamento in materia monetaria*, al fine di adempiere all'obbligo di adeguamento normativo stabilito dall'articolo 8 della Convenzione monetaria;
ha emanato il seguente

DECRETO

Articolo unico

1. Al *Regolamento in materia monetaria*, promulgato con Decreto N. CLXXXVI, del 14 dicembre 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, lett. b), è sostituito dal seguente:

«b) “apparecchiature adatte”: le apparecchiature per il trattamento delle monete indicate nell'articolo 4 e nell'articolo 5, paragrafo 2, del *Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio*, del 15 dicembre 2010, nonché le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote di cui all'Allegato I della *Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo*

dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, del 16 settembre 2010, e successive modificazioni»;

b) l'articolo 1, lett. c), è sostituito dal seguente:

«c) “banconote in euro”: le banconote che soddisfano i requisiti di cui alla Legge N. LXIV recante norme in materia monetaria per l'anno 2014, del 16 dicembre 2014, e successive modificazioni»;

c) l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:

«Le banconote in euro sottoposte a controllo mediante un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela sono classificate e trattate conformemente all'allegato IIa della *Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo*, del 16 settembre 2010, e successive modificazioni»;

d) l'articolo 3, comma 2, è sostituito dal seguente:

«Le banconote in euro sottoposte a controllo mediante uso di dispositivi riservati al personale sono classificate e trattate conformemente all'allegato IIb della *Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo*, del 16 settembre 2010, e successive modificazioni»;

e) l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

«I controlli manuali di autenticità e di idoneità alla circolazione delle banconote in euro sono eseguiti secondo i requisiti minimi stabiliti dagli Allegati IIIa e IIIb della *Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo*, del 16 settembre 2010, e successive modificazioni»;

f) l'articolo 8, comma 2, è sostituito dal seguente:

«La Presidenza del Governatorato riceve altresì da parte degli enti obbligati le informazioni di cui all'Allegato IV della *Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo*, del 16 settembre 2010, e successive modificazioni».

2. Il presente Decreto entrerà in vigore il 30 dicembre 2021.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice.

L'originale del presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato e negli Uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, sedici dicembre duemilaventuno

+ Mons. Fernando Vérgez Alzaga, L.C.

Presidente

Visto

Il Segretario Generale

Sr. Raffaella Petrini, FSE

Elenco dei provvedimenti normativi e amministrativi in materia di emergenza Covid-19 nello Stato della Città del Vaticano e nelle zone extra-territoriali

- Decreto n. CDXXXII del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano in materia emissione e gestione del Certificato Digitale Covid dello Stato della Città del Vaticano (15 luglio 2021)
- Ordinanza n. CDXXXIX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano in materia di emergenza sanitaria pubblica (18 settembre 2021)
- Segreteria di Stato, Decreto del Segretario di Stato Card. Pietro Parolin (28 settembre 2021)
- Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Direzione di Sanità e Igiene, provvedimenti vari in materia di Covid (8 settembre; 30 settembre 2021)
- Legge n. CDXLI di conversione del Decreto n. CDXXXII del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano del 15 luglio 2021 in materia emissione e gestione del Certificato Digitale Covid dello Stato della Città del Vaticano (8 ottobre 2021)
- Ordinanza n. CDLXI del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano in materia di emergenza sanitaria pubblica (16 dicembre 2021)
- Segreteria di Stato, Decreto del Segretario di Stato Card. Pietro Parolin (23 dicembre 2021)